



CITTÀ DI FASANO
Direzione Polizia Locale

copia per

Oggetto: ordinanza in materia di viabilità. Modifiche alle norme riguardanti la circolazione e la sosta dei veicoli, dal 18 aprile al 12 maggio 2017, per lavori di rifacimento pavimentazione stradale in Via Rosselli.

Ordinanza n° 44 dell' 11 aprile 2017

IL DIRIGENTE

VISTA la comunicazione prot 15236 del 10.4.2017 a firma del Sig. Convertini Giovanni in qualità di titolare della Ditta omonima con sede in C.da Caledda 82 – Locorotondo (BA) - con la quale si richiede l'adozione di idoneo provvedimento riguardante la circolazione e la sosta dei veicoli in Via Rosselli dell'abitato di Fasano onde consentire i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale;

CONSIDERATO che, stante la conformazione planimetrica, il calibro del tratto stradale interessato e le dimensioni dei mezzi di manovra, per assicurare che le operazioni si svolgano in sicurezza salvaguardando l'incolumità pubblica, l'istanza deve essere accolta, provvedendo alla sospensione temporanea della circolazione e al divieto di sosta nella strada interessata dai suddetti lavori;

VISTO l'art. 5, 6, 7, e 21 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n.285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R 16 dicembre 1992 n.495 (regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.D.S.) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art.107 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs 267/2000, recante disposizioni sulle competenze;

ORDINA

Dalle ore 7.00 del 20 aprile 2017 alle ore 18.00 del 12 maggio 2017 (eccetto i giorni di mercoledì) e comunque fino al termine dei lavori, la sospensione temporanea della circolazione (eccetto mezzi d'opera) nonché l'istituzione del divieto di sosta (con rimozione coatta, eccetto mezzi d'opera) su ambo i lati di Via F.lli Rosselli (da Via Salvo D'Acquisto a Viale Resistenza).

La sospensione della circolazione dovrà avvenire progressivamente sulla base dell'effettivo avanzamento dei lavori

I tratti di strada interessati saranno opportunamente corredati di segnaletica mobile verticale attestante i divieti e gli obblighi rivenienti dall'attuazione di questo provvedimento.

Gli attraversamenti con Via Vanoni, Via De Gasperi, Via Einaudi, Via Don Morosini e Viale Resistenza, nelle rispettive intersezioni, dovranno avvenire progressivamente mediante l'occupazione di parte della carreggiata tale da consentire il transito dei veicoli.

DISPONE

La segnaletica mobile verticale attestante i divieti e gli obblighi rivenienti dall'attuazione di questo provvedimento, per la delimitazione dei cantieri, per la deviazioni del traffico e per la sicurezza sarà a cura e spese dell'impresa Convertini Giovanni, che sarà altresì responsabile di eventuali problemi che dovessero verificarsi a causa dei lavori in questione.

A carico dell'impresa graverà l'apposizione di idonea segnaletica stradale secondo le prescrizioni degli artt. 30 e seguenti del DPR 485/92 e successive modificazioni e del Disciplinare Tecnico del Ministero dei Trasporti del 10.7.2002 in materia di segnalamento temporaneo dei cantieri nonché dei criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare di cui al Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 (Ministero del lavoro e politiche sociali, Ministero della Salute, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

La stessa impresa porrà in essere tutte le misure di sicurezza pubblica prescritte dal Codice della Strada in materia di occupazione sede stradale per l'attuazione di cantieri edili.

AVVERTE

La presente Ordinanza è valida esclusivamente per gli ambiti temporali sopra specificati. In detti ambiti temporali modifica, integra o implementa le norme sulla circolazione normalmente vigenti nella zona interessata. Salvo che sia prescritto diversamente, nelle zona interessata, mantengono la loro piena efficacia tutte le prescrizioni, gli obblighi, le limitazioni o i divieti già vigenti e che non siano in contrasto o incompatibili con le misure di questo provvedimento;

I veicoli trovati in sosta nelle vie e piazze citate nella presente Ordinanza, saranno rimossi con il carro attrezzi ai sensi degli artt. 159 e 215 del Decreto Legislativo N. 285/92. Le spese di rimozione e custodia, secondo quanto previsto dalle norme sopra indicate, saranno poste a totale carico dei trasgressori.

VIGILANZA

Incarica il Corpo di Polizia Municipale, nonché gli appartenenti agli altri Corpi di Polizia di cui all'articolo 12 c. 1 del Decreto Legislativo n.285/92, dei controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza.

L'inosservanza delle norme qui contenute sarà punita con le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada.

PUBBLICITA'

La presente Ordinanza é resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio on-line disponibile sul sito internet del Comune di Fasano www.comune.fasano.br.it.

RICORSI

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse può, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso ricorso amministrativo al Ministero dei Trasporti, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. n. 495/92, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia notificata/inviata all'interessato, al Comando Stazione Carabinieri di Fasano, al Comando della Polizia Stradale Sezione di Fasano, alla Guardia di Finanza di Fasano, per le determinazioni ed i controlli di rispettiva competenza;

Il Dirigente
Dott. Fernando Virgilio